



COMUNE DI PANICALE

(Provincia di Perugia)

Via Vannucci, 1 - 06064 Panicale
Tel. 075-837951 Fax: 075-837637 P.I. - C.F. 00449310549

www.comune.panicale.pg.it
comune.panicale@postacert.umbria.it



Area Vigilanza - Ufficio Polizia Municipale

AVVISO PUBBLICO

OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI FOSSI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI

IL SINDACO

Ricorda che ai sensi del R.D. 523 del 25 Luglio 1904 articoli 32 "condotta delle acque" e 33 "canali artificiali e manufatti sui medesimi", del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada"; dell'art.41 del D.Lgs n.152 del giorno 11/05/1999, inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e degli articoli 41-44 e 46 del regolamento comunale di polizia urbana e rurale, i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, dovranno provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria:

1 - I canali d'acqua che scorrono sui fondi non dovranno essere alterati nella forma e nelle dimensioni; non sarà lecito di fare opera alcuna che impedisca il libero deflusso delle acque o ne diminuisca il volume; ne' si dovranno piantare alberi, arbusti e siepi sull'orlo dei medesimi; ogni materiale che ostacoli il libero deflusso dovrà essere rimosso ripristinando le condizioni di regolarità.

2 - I proprietari hanno l'obbligo di espurgare e di ridurre alla consueta profondità ed alla larghezza precisata dalle mappe censuarie i fossi confinanti non solo con le strade, ma anche con i beni altrui. Le materie provenienti dalle espurgazioni dovranno essere collocate lungo i terreni laterali e ad una sufficiente distanza dal ciglio dei fossi, affinché non ricadano nei medesimi.

3 - I lavori di espurgo vanno eseguiti obbligatoriamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque prima del periodo invernale, assicurando la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati.

4 - I proprietari dovranno mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno sui fossi e sul piano viabile.

5 - L'ampliamento dei fossi verrà eseguito dalla parte del terreno, non mai da quella della strada.

6 - I ponti, eseguiti con tubi ad occhio o qualsivoglia altra forma e materiale che danno accesso ai fondi privati, dovranno essere dai proprietari sempre mantenuti liberi, da ogni ingombro che possa compromettere il normale deflusso delle acque.

7 - I proprietari dovranno effettuare il taglio della vegetazione spontanea cresciuta negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua.

8 - I proprietari dovranno effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; il taglio dei rami delle piante protette, per i quali necessitano prescritte autorizzazioni e che protendono sul suolo pubblico, dovrà essere effettuato fino all'altezza di metri 4,50 ai fini di consentire una regolare circolazione veicolare.

L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI INDICATE COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DI ADEGUATA SANZIONE PECUNIARIA E QUALORA DALLA VIOLAZIONE CONSEGUANO DANNI A BENI COMUNI IL RESPONSABILE SARA' TENUTO AL RIMBORSO DI TUTTE LE SPESE OCCORRENTI AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

Panicale, Il 10 Novembre 2011

IL SINDACO
Luciana Princiotti